

24/19/CU06/C5

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE  
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO  
LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 197, DI RECEPIMENTO DELLA  
DIRETTIVA (UE) 2019/883, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO, DEL 17 APRILE 2019, RELATIVA AGLI IMPIANTI PORTUALI  
DI RACCOLTA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DELLE NAVI, CHE  
MODIFICA LA DIRETTIVA 2010/65/UE E ABROGA LA DIRETTIVA  
2000/59/CE**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  
281**

*Punto 6) Odg Conferenza Unificata*

**La Conferenza esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento della  
seguente proposta emendativa:**

**All'art.2 comma 2 lett.b) – Proposta sostitutiva**

*Sostituire la lett. b) con la seguente “b) al comma 4 sostituire l'ultimo capoverso con il  
seguente “Nei porti di cui al presente comma l'Autorità marittima provvede a  
trasmettere all'autorità regionale competente ai sensi dell'articolo 11 il rapporto  
preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 12 o il rapporto ambientale di  
cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'Autorità marittima può  
chiedere alla regione la collaborazione nella predisposizione del rapporto preliminare  
ambientale o del rapporto ambientale. La regione provvede ad ogni altra valutazione  
di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta nell'ambito della procedura  
di VAS di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”*

**Motivazione:**

L'emendamento chiarisce il ruolo delle regioni nelle procedure di VAS dei piani portuali. Secondo quanto previsto della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 per questa tipologia di piani, le regioni hanno la funzione di “autorità competente”, mentre le Autorità marittime rivestono il ruolo di “autorità procedente”, cui compete l'elaborazione e la presentazione di tutti i documenti necessari per la procedura di VAS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 152/2006; spetta quindi all'Autorità marittima inoltrare l'istanza con tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell'iter. Nell'ottica di una leale e fattiva collaborazione tra pubbliche amministrazioni, si propone un'esplicita forma di collaborazione, tra le regioni e le autorità marittime, nella predisposizione degli studi ambientali richiesti per le VAS dei piani di raccolta

**Si ripropongono inoltre le proposte emendative già discusse e solo in parte accolte a  
livello tecnico**

### **All'art.1 comma 1 (art.2) - richiesta**

Si ritiene necessario inserire la definizione di “sedimenti”.

### **All'art.2 comma 2 lett. a) – Proposta sostitutiva**

Sostituire il periodo “*I piani di cui al presente comma sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale*” con il seguente “*piani di cui al presente comma, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, sono sottoposti alla procedura di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, di competenza regionale*”

#### **Motivazione:**

La modifica proposta è motivata dalla circostanza che l'impiantistica dei porti non sede di autorità portuale risulta largamente destinata alla mera raccolta delle diverse frazioni merceologiche di rifiuti prodotti in ambito portuale. La formulazione emendativa proposta tiene salve tutte le ipotesi di svolgimento delle procedure amministrative di tutela ambientale in materia di VAS (D.lgs n. 152/2006) e di Valutazione di incidenza (DPR n. 357/1997), ma unicamente laddove lo svolgimento di tali procedure sia effettivamente applicabile ai sensi delle norme ambientali di riferimento.

### **All'art.3 comma 1 - Proposta sostitutiva**

Alla lett. a) sostituire le parole “All'Autorità marittima” con le parole” *All'Autorità marittima, anche nei porti ove è costituita l'autorità di sistema portuale:*”

#### **Motivazione:**

L'emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale

### **All'art.3 comma 2 - Proposta sostitutiva**

Sostituire le parole “L'autorità marittima “con le parole “*L'autorità marittima anche nei porti ove è costituita l'autorità di sistema portuale*”

#### **Motivazione:**

L'emendamento è finalizzato a indicare la competenza specifica delle autorità marittime anche nei casi di copresenza con le Autorità di Sistema Portuale

### **All'art.3 comma 3 - Proposta additiva**

Inserire la seguente lettera

“aa) al comma 2 dopo le parole “Le tariffe di cui al comma 1” inserire le parole “*devono essere coerenti con le indicazioni fornite dal Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti*” e sostituire le parole “*Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare*” con le parole “*Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non producano effetti distorsivi rispetto alla*”

*corretta gestione e conferimento al terra dei rifiuti prodotti sulle navi, nonché rispetto ai principi dell'economia circolare”*

**Motivazione:**

L'emendamento è finalizzato a chiarire che le tariffe devono comunque essere coerenti con le indicazioni previste nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti. L'allegato 1 del D.Lgs. 197/2021 prevede infatti che, tra gli elementi essenziali di questi piani deve anche essere inclusa “una descrizione del sistema di recupero dei costi”. L'emendamento è finalizzato a migliorare l'efficacia del testo.

Roma, 8 febbraio 2024